



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot.n.14550/A.Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

All'Ufficio per il visto di conformità
presso la Presidenza della Giunta Regionale
della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della VI, I e II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di Legge "Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci"
Reg. Gen. n.214

Ad iniziativa dei Consiglieri Iacolare, Cobellis, Foglia, Mocerino, Consoli.
Depositata in data 9 giugno 2011

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno,

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame;
I e II Commissione Consiliare Permanente per il parere.
Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 12.7 GIU. 2011

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci”

*Ad iniziativa dei Consiglieri Iacolare, Cobellis, Foglia, Mocerino,
Consoli.*

(Registro Generale numero 214)

Te



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Relazione

Il disegno di legge definisce le linee fondamentali dell'ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci.

Si apre con la definizione della professione di maestro di sci e delle discipline in cui essa si articola, rinviando ad apposito provvedimento della Giunta Regionale l'individuazione delle aree sciistiche, dei percorsi di sci fuori pista e delle escursioni sciistiche, in cui è previsto e, quindi, consentito l'esercizio dell'attività medesima.

Si prevede l'istituzione, senza alcun onere a carico del bilancio regionale, dell'Albo Professionale dei Maestri di Sci della Regione Campania, cui dovranno essere iscritti tutti coloro che intendano esercitare la relativa professione. L'iscrizione è subordinata al possesso dell'abilitazione e di alcuni requisiti specificamente individuati. Il conseguimento dell'abilitazione è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione professionale, di natura tecnico-pratica, didattica, culturale, ed al superamento dei relativi successivi esami, innanzi ad una apposita Commissione, specificamente disciplinata. Tali corsi sono istituiti, senza alcun onere a carico del bilancio regionale, dall'Assessore Regionale al Turismo ed ai Beni Culturali, che ne definisce i contenuti e le modalità di attuazione con apposito provvedimento, acquisito il parere del Collegio Regionale dei Maestri di Sci ed in rispondenza ai contenuti ed ai criteri indicati dalla FISL.

Al fine di garantire la sicurezza degli allievi e degli stessi professionisti, nonché uno standard qualitativo elevato delle prestazioni professionali, il disegno di legge prevede che l'iscrizione venga rinnovata ogni tre anni a seguito di presentazione del certificato di idoneità psico-fisica rilasciata da una struttura pubblica sanitaria o convenzionata/riconosciuta ed in seguito alla frequenza di appositi corsi di aggiornamento professionale. anch'essi istituiti, senza alcun onere a carico del bilancio regionale, dall'Assessore Regionale al Turismo ed ai Beni Culturali, che ne definisce contenuti e modalità di attuazione, acquisito il parere del Collegio regionale. La mancata partecipazione a tali corsi di aggiornamento comporta la perdita della abilitazione.

Con apposita norma transitoria si prevede altresì, che tutti coloro che, in forza di precedenti leggi regionali o nazionali, siano in possesso della licenza per l'insegnamento della professione di maestro di sci, rilasciata ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616, sono iscritti di diritto nell'albo professionale dei maestri di sci.

Te



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Relazione economica

La proposta di legge si conclude con la previsione della istituzione di appositi capitoli di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della stessa.

Si rileva in proposito che gli unici oneri previsti dalla norma in esame riguardano le commissioni di esame ivi previste. I costi per tali commissioni, potrebbero trovare copertura sui capitoli di Bilancio relativi alle spese generali del Settore competente, essendo i medesimi limitati nell'entità e nel tempo.

Te



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

La proposta di legge , inoltre, conferisce all' Assessore Regionale al Turismo ed ai Beni Culturali il potere di autorizzare corsi di specializzazione per i maestri di sci già abilitati, su proposta del Collegio Regionale dei maestri di sci.

Si propone altresì l'istituzione del Collegio Regionale dei maestri di sci, quale organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, sottoposto alla vigilanza dell'Assessore Regionale al Turismo e ai Beni Culturali.

Apposito articolo disciplina il caso di maestri di sci di altre Regioni ed altri Stati che intendano esercitare in Campania la professione.

Il disegno di legge contempla, inoltre, la possibilità della istituzione di scuole di sci, su autorizzazione dell'Assessore Regionale al Turismo ed ai Beni Culturali, sentito il Consiglio direttivo del Collegio Regionale qualora ricorrano alcuni presupposti, ed in particolare a condizione che la scuola sia costituita da un numero minimo di tre maestri di sci, ridotto a due nel caso di scuole che esercitano esclusivamente l'insegnamento del fondo. Segue una breve disciplina relativa alle modalità per ottenere il riconoscimento di "scuola italiana sci".

Sono previste, inoltre, disposizioni relative alle tariffe professionali ed alle sanzioni disciplinari ed amministrative applicabili nel caso di violazioni del codice deontologico professionale o della normativa vigente in materia.

Sono, poi, espressamente individuati i poteri di vigilanza dell'Assessore Regionale al Turismo ed ai Beni Culturali sull'Albo professionale, sul Collegio Regionale dei Maestri di Sci e sulle scuole di sci.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.1
(Oggetto)

1. La presente legge disciplina l'ordinamento della professione di maestro di sci, nonché dell'attività delle scuole di sci, in attuazione della legge quadro 8 marzo 1991, n. 81.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.2

(Definizione della professione di maestro di sci)

1. E' maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone le tecniche sciistiche nella specifica disciplina per la quale ha ottenuto l'iscrizione all'albo di cui al successivo articolo 3.
2. Le distinte discipline sciistiche nelle quali si esercita la professione del maestro di sci sono quelle dello sci alpino, sci nordico e snowboard.
3. La denominazione maestro di sci usata nella presente legge e nelle norme di attuazione è riferibile a tutte le abilitazioni e qualificazioni, livelli e gradi.
4. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuate le aree sciistiche e sono descritte le caratteristiche degli itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni sciistiche, dove è prevista e quindi consentita l'attività dei maestri di sci secondo le varie discipline sciistiche.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.3

(Albo Professionale regionale dei maestri di sci)

1. E' istituito, senza alcun onere a carico del bilancio regionale, l'albo professionale dei maestri di sci della regione Campania, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 marzo 1991, n.81
2. L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinato all'iscrizione all'albo regionale dei maestri di sci, tenuto dal collegio regionale dei maestri di sci, di cui al successivo articolo 10, sotto la vigilanza della Giunta regionale.
3. L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dei requisiti previsti ed al conseguimento dell'abilitazione professionale, rispettivamente ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 81/91.
4. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci riferita a ciascuna distinta disciplina sciistica si consegue mediante la frequenza ai corsi di qualificazione professionale, di natura tecnico-pratica, didattica, culturale, e mediante il superamento dei relativi esami di abilitazione, che vengono sostenuti di fronte alla commissione di esame previsti dall'articolo 6.
5. I maestri abilitati all'esercizio della professione devono svolgere la propria attività limitatamente all'abilitazione conseguita.
6. L'albo è suddiviso in elenchi relativi alle varie discipline, abilitazioni, titoli e gradi di livello conseguiti.
7. L'iscrizione all'albo professionale ha validità triennale ed è rinnovata a seguito di presentazione del certificato di idoneità psico-fisica rilasciata da una struttura pubblica sanitaria o convenzionata/riconosciuta ed a seguito di frequenza di appositi corsi di aggiornamento professionale previsti dall'articolo 4.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.4
(Abilitazione)

1. I corsi di qualificazione professionale per i maestri di sci, che precedono l'esame di abilitazione all'esercizio della professione ai sensi dell'art. 6 della legge 81/91, sono istituiti, senza alcun onere a carico del bilancio regionale, dall'assessore regionale al turismo ed ai beni culturali.
2. L'Assessore regionale al turismo ed ai beni culturali definisce contenuti e modalità di attuazione con apposito provvedimento, acquisito il parere del collegio regionale dei maestri di sci ed in rispondenza ai contenuti ed ai criteri indicati dalla Federazione Italiana Sport invernali, di seguito denominata (FISI), ai sensi dell'articolo 8 della legge 81/91.
3. I corsi di qualificazione professionale sono distinti per ciascuna disciplina sciistica e sono organizzati, d'intesa con il collegio regionale dei maestri di sci, prevedendo l'impiego per la parte tecnico-didattica degli organi tecnici della FISL.
4. Il programma dei corsi di qualificazione professionale, distinti per ciascuna disciplina sciistica, è costituito dagli insegnamenti fondamentali di cui all'articolo 7 della legge 81/91 e si articola in tre moduli:
 - a) didattico;
 - b) tecnico;
 - c) culturale.

Ciascun modulo corrisponde a ciascuna prova d'esame.

5. L'esame si ritiene superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre prove d'esame, previste al comma 4 del presente articolo. E' ammesso alla prova didattica chi ha superato la prova pratica – attitudinale di cui al comma 7 del presente articolo; è ammesso alla prova culturale chi ha superato la prova didattica. Il mancato superamento della prova didattica o della prova culturale comporta la ripetizione delle sole singole prove da effettuarsi nella sessione di esami immediatamente successiva.
6. La frequenza dei corsi di qualificazione professionale è obbligatoria.
7. L'ammissione ai corsi di qualificazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione è subordinata al superamento di una prova dimostrativa pratica – attitudinale valutata da una commissione di esame di cui al successivo art.6, secondo la specifica competenza per disciplina.
8. Il superamento della prova dimostrativa pratica - attitudinale attribuisce al candidato la facoltà di partecipare al corso di formazione in itinere od al corso di formazione immediatamente successivo a quest'ultimo, previa presentazione di un certificato di idoneità psico-fisica rilasciato da una struttura sanitaria pubblica (A.S.L.) o convenzionata/riconosciuta del comune di residenza, dimora o domicilio.
9. Sono esonerati dal superamento della prova dimostrativa pratica – attitudinale:
 - a) gli atleti appartenenti alle squadre nazionali italiane di sci alpino, di fondo e di snowboard, nei tre anni precedenti la prova dimostrativa pratica – attitudinale;
 - b) gli atleti iscritti nelle liste della Federazione internazionale sci (FIS) con meno di 50 punti, alla data d'iscrizione alla selezione esclusivamente per lo sci alpino e per il fondo.
10. Sono esonerati dal superamento della prova dimostrativa pratica - attitudinale e dalla frequenza dei corsi di qualificazione didattico - tecnico:



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

10. Sono esonerati dal superamento della prova dimostrativa pratica - attitudinale e dalla frequenza dei corsi di qualificazione didattico - tecnico:

a) gli atleti che hanno conseguito medaglie di Coppa del mondo, delle Olimpiadi e dei Campionati mondiali nelle discipline sciistiche, limitatamente alla disciplina de quo e con effetto limitato ai cinque anni successivi alla data di conseguimento della medaglia.

11. Gli oneri per l'organizzazione dei corsi di qualificazione professionale, degli esami ed il rilascio dei titoli sono coperti integralmente dalla spese a carico dei frequentanti.

12. La Giunta regionale può partecipare alle spese per la organizzazione dei corsi di qualificazione professionale, corrispondendo al collegio regionale dei maestri di sci un contributo da determinarsi in sede di approvazione del corso sulla base dei costi e del numero di allievi frequentanti.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.5
(Commissioni di esame)

1. La Commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestri di sci per ciascuna disciplina è nominata con decreto dell'assessore regionale al turismo e ai beni Culturali, d'intesa il Direttivo del Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Campania, ed è istituita senza alcun onere a carico del bilancio regionale.
2. La Commissione esaminatrice rimane in carica per quattro anni.
3. La Commissione per lo sci alpino è composta:
 - a) dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di sport ed esperto nominato dall'assessore regionale al Turismo ed ai Beni Culturali, con funzioni di Presidente;
 - b) da tre maestri di sci particolarmente esperti nella tecnica e nella didattica dello sci alpino, preposti e designati dal direttivo del collegio regionale dei maestri di sci tra coloro che esercitano o abbiano esercitato, stabilmente, l'insegnamento dello sci presso una scuola di sci esercente in una località sciistica della regione Campania;
 - c) da due istruttori nazionali specializzati nelle discipline alpine designati dal collegio regionale dei maestri di sci all'interno di un elenco di nominativi proposto dalla F.I.S.I.;
 - d) da tre esperti di cui uno in leggi e regolamenti professionali, uno in topografia e geomorfologia regionale ed uno in sicurezza alpina, nominato da assessore regionale al Turismo ed ai Beni Culturali;
 - e) da un medico specializzato in medicina dello sport, nominato da assessore regionale al Turismo ed ai Beni Culturali;
 - f) membro supplente per ciascuno dei componenti di cui alle lettere precedenti del presente comma che partecipa ai lavori della commissione in caso di assenza del membro titolare.
4. La Commissione per lo sci di fondo è composta da:
 - a) dal Dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di sport/Esperto nominato da Assessore Regionale al Turismo ed ai Beni Culturali con funzioni di Presidente;
 - b) da tre maestri di sci particolarmente esperti nella tecnica e nella didattica dello sci nordico, preposti/designati dal Direttivo del Collegio Regionale dei maestri di sci tra coloro che esercitano o abbiano esercitato, stabilmente, l'insegnamento dello sci presso una scuola di sci esercente in una località sciistica della regione Campania;
 - c) da due istruttori nazionali specializzati nelle discipline nordiche designati, dal Collegio regionale dei maestri di sci, all'interno di un elenco di nominativi proposto dalla F.I.S.I. - Federazione Italiana Sport Invernali ;
 - d) da tre esperti di cui uno in leggi e regolamenti professionali, uno in topografia e geomorfologia regionale ed uno in sicurezza alpina, nominato da assessore regionale al Turismo ed ai Beni Culturali;
 - e) da un medico specializzato in medicina dello sport nominato da assessore regionale al Turismo ed ai Beni Culturali;
 - f) membro supplente per ciascuno dei componenti di cui alle lettere precedenti del presente comma che partecipa ai lavori della commissione in caso di assenza del membro titolare.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

5. La Commissione per lo sci snowboard è composta:
- a) dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di sport/esperto nominato da assessore regionale al Turismo ed ai Beni Culturali, con funzioni di Presidente;
 - b) da tre maestri di sci particolarmente esperti nella tecnica e nella didattica dello sci snowboard preposti/designati dal direttivo del collegio regionale dei maestri di sci tra coloro che esercitano o abbiano esercitato, stabilmente, l'insegnamento dello sci presso una scuola di sci esercente in una località sciistica della regione Campania;
 - c) da due istruttori nazionali specializzati nelle discipline dello snowboard designati, dal collegio regionale dei maestri di sci, all'interno di un elenco di nominativi proposto dalla F.I.S.I.;
 - d) da tre esperti di cui uno in leggi e regolamenti professionali, uno in topografia e geomorfologia regionale ed uno in sicurezza alpina nominato dall' assessore regionale al Turismo ed ai Beni Culturali;
 - e) da un medico specializzato in medicina dello sport nominato dall' assessore regionale al Turismo ed ai Beni Culturali;
 - f) membro supplente per ciascuno dei componenti di cui alle lettere precedenti del presente comma che partecipa ai lavori della commissione in caso di assenza del membro titolare.
6. La Giunta Regionale può integrare la composizione della commissione d'esame su motivata proposta del collegio regionale dei maestri di sci.
7. Le funzioni di Segretario delle Commissioni sono svolte da un funzionario del ruolo del personale della Giunta - Area Generale di Coordinamento Turismo e Beni Culturali.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.6
(Specializzazione e qualifiche)

1. L'assessore regionale al Turismo ed ai Beni Culturali, su proposta del collegio regionale dei maestri di sci, autorizza l'organizzazione di corsi di specializzazione per i maestri di sci, che possono conseguire le seguenti specializzazioni:
 - a) maestro di sci specializzato nell'insegnamento ai bambini;
 - b) maestro di sci specializzato nell'insegnamento dello sci a persone diversamente abili;
 - c) maestro di sci specializzato nell'insegnamento di telemark.
2. I maestri di sci possono conseguire le seguenti qualifiche:
 - a) direttore di scuola di sci;
 - b) esperto in una o più lingue straniere .
3. I diplomi di cui ai precedenti commi 1 e 2 si conseguono a seguito della frequenza di appositi corsi teorici e pratici organizzati dal collegio regionale dei maestri di sci ed a seguito del superamento degli appositi relativi esami, previa intesa con l'assessorato regionale al Turismo ed ai Beni Culturali.
4. L'ammissione ai corsi di cui al precedente comma 3 è riservata ai maestri di sci già in possesso della relativa abilitazione all'insegnamento dello sci.
5. L'assessore regionale al Turismo ed ai Beni Culturali, su proposta del collegio regionale dei maestri di sci, autorizza l'organizzazione di corsi ed esami per il conseguimento di altre specializzazioni, abilitazioni e qualifiche in aggiunta a quelle previste dai commi 1 e 2.
6. L'assessore regionale al Turismo ed ai Beni Culturali, su proposta del collegio regionale dei maestri di sci, autorizza l'organizzazione di corsi di aggiornamento con esami di verifica per ciascuna delle specializzazioni, abilitazioni e qualifiche del presente articolo. La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento comporta la perdita della qualifica, abilitazione o specializzazione.
7. L'albo professionale dei maestri di sci reca menzione delle specializzazioni, abilitazioni e qualifiche conseguite.
8. Gli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione consistono in prove tecnico - pratiche, didattiche e culturali, da sostenersi avanti la Commissione, di cui ai commi 2, 3, 4 dell'art. 6, sostituendo con due esperti per la singola specializzazione i due istruttori nazionali previsti alla lettera c) di cui agli stessi commi 2, 3, 4 dell'art. 6.
9. Gli esami per il conseguimento dei diplomi di qualifica consistono in una prova culturale da sostenersi avanti la Commissione, di cui ai commi 2, 3, 4 dell'art. 6, sostituendo con due esperti per la singola specializzazione i due istruttori nazionali previsti alla lettera c) di cui agli stessi commi 2, 3, 4 dell'art. 6.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 7
(Aggiornamento professionale)

1. I corsi di aggiornamento professionale per i maestri di sci, cui è subordinata il rinnovo dell'iscrizione all'albo che precedono l'esame di abilitazione all'esercizio della professione ai sensi dell'articolo 11 della legge 81/91, sono istituiti, senza alcun onere a carico del bilancio regionale, dall'assessore regionale al Turismo ed ai Beni Culturali, che ne definisce contenuti e modalità di attuazione, acquisito il parere del collegio regionale.
2. La frequenza dei corsi di aggiornamento professionale costituisce requisito per il rinnovo dell'iscrizione all'albo.
3. In caso di mancata frequenza dei corsi di aggiornamento, il collegio regionale dei maestri di sci, su domanda dell'interessato e valutati i motivi da questo addotti, può concedere una proroga di un anno della validità dell'iscrizione all'albo.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.8
(Maestri di sci di altre regioni ed altri stati)

1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Provincie Autonome, che intendono esercitare stabilmente la professione in Campania, devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale della regione Campania.
2. Si considera esercizio stabile della professione l'attività esercitata dal maestro di sci per periodi complessivamente superiori a quaranta giorni nell'arco della stessa stagione.
3. Il consiglio direttivo del collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione di coloro che abbiano espletato la richiesta, previa verifica che il richiedente risulti già iscritto nell'albo professionale della Regione o Provincia Autonoma di provenienza e che permangano i requisiti soggettivi prescritti per l'iscrizione all'albo, di cui agli articoli 4, 8 nonché, al comma 10 dell'articolo 5. Il consiglio direttivo del Collegio regionale può negare l'iscrizione ove sia in corso procedimento disciplinare nei confronti del maestro richiedente nella Regione o Provincia autonoma di provenienza.
4. Il consiglio direttivo del collegio regionale dei maestri di sci, previa comunicazione degli interessati, provvede, di ufficio, alla cancellazione dall'albo dei nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione nell'albo di altra Regione o Provincia Autonoma.
5. I maestri di sci, iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Provincie Autonome, che intendono esercitare temporaneamente in Campania, per periodi non superiori ai quaranta giorni, anche non consecutivi, devono dare preventiva comunicazione al consiglio direttivo del collegio regionale dei maestri di sci della Campania ed alle scuole di sci locali, indicando il collegio di provenienza ed il relativo numero di iscrizione, le aree sciistiche nelle quali intendono esercitare, il periodo di attività, il loro recapito in Campania, e la propria posizione fiscale. Inoltre, tali maestri dovranno attenersi alle tariffe stabilite, di volta in volta, ai sensi del successivo articolo 14 e comunque il linea con quelle praticate dalla locale scuola di sci.
6. Non è soggetto agli obblighi, di cui al comma 4, l'esercizio dell'attività in Campania per periodi non superiori ai quaranta giorni anche non consecutivi da parte dei maestri di sci provenienti con loro allievi da altre Regioni, Provincie Autonome o da altri Stati.
7. I maestri di sci, cittadini di Stati membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia, non iscritti in albi professionali italiani, che intendono esercitare per periodi non superiori a quaranta giorni anche non consecutivi devono dare preventiva comunicazione al consiglio direttivo del collegio regionale dei maestri di sci della Campania ed alle scuole di sci locali, indicando il collegio di provenienza ed il relativo numero di iscrizione, le aree sciistiche nelle quali intendono esercitare, il periodo di attività, il loro recapito in Campania, e la propria posizione fiscale. Dovranno, altresì, attenersi alle tariffe stabilite, di volta in volta, ai sensi del successivo articolo 14 e comunque il linea con quelle praticate dalla locale scuola di sci. Inoltre, i maestri di sci stranieri, non iscritti in albi professionali italiani, che intendono esercitare per periodi non superiori a quaranta giorni anche non consecutivi dovranno, laddove previsto dalle norme vigenti in materia, rivolgere formale istanza, presso le competenti autorità ed enti, volta ad ottenere le ulteriori, se prescritte, autorizzazioni. Qualora i maestri di sci stranieri intendono esercitare stabilmente in Campania devono richiedere la iscrizione all'albo professionale della Regione Campania. L'iscrizione è concessa subordinatamente al riconoscimento dell'equivalenza del proprio titolo abilitativo a quello italiano, attesa la reciprocità di trattamento.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.9
(Collegio regionale dei maestri di sci)

1. E' istituito in Campania, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale dei maestri di sci. Esso è composto da tutti i maestri iscritti nell'albo della Regione, nonché i maestri di sci ivi residenti, che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità o temporaneamente.
2. Sono organi del Collegio:
 - a) l'Assemblea, formata da tutti i componenti del Collegio;
 - b) il Consiglio Direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i componenti del Collegio, nel numero e nelle modalità previste dai regolamenti, di cui alla lettera d) del comma 3;
 - c) il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo al proprio interno.
3. Spetta all'assemblea del Collegio:
 - a) eleggere il Consiglio direttivo;
 - b) approvare annualmente il bilancio del Collegio;
 - c) eleggere i membri del Collegio Nazionale dei maestri di sci di cui all'articolo 15 della legge 81/91;
 - d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio, su proposta del Consiglio direttivo;
 - e) pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal Consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti .
4. Spetta al Consiglio direttivo del Collegio:
 - a) svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta dell'albo professionale e dell'elenco regionale delle scuole di sci;
 - b) esprimere parere al riconoscimento di nuove scuole di sci;
 - c) vigilare sull'esercizio della professione;
 - d) applicare le sanzioni disciplinari;
 - e) collaborare con le competenti autorità regionali;
 - f) stabilire la misura del contributo a carico degli iscritti all'albo .
5. I regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3, sono approvati dalla Giunta regionale.
6. Qualora il numero dei maestri di sci in regione Campania sia inferiore a venti, la Regione può richiedere l'istituzione del Collegio Interregionale, come previsto dalla legge quadro 81/91. Al Collegio Interregionale sono demandate le medesime funzioni previste dalla presente legge per il Collegio Regionale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.10
(Scuole di sci)

1. Agli effetti della presente legge per scuola di sci s'intendono le unità organizzative a base associativa, cui facciano capo più maestri di sci per esercitare in modo coordinato la loro attività professionale. In linea di principio, ogni scuola di sci raccoglie tutti i maestri di sci operanti in una stazione invernale.
2. L'assessore regionale al Turismo ed ai Beni Culturali, sentito il consiglio direttivo del collegio regionale, autorizza l'apertura delle scuole di sci, valutando le richieste in relazione alla salvaguardia degli interessi turistici delle località interessate e favorendo la concentrazione delle scuole, purché ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) che la scuola sia costituita da un numero minimo di tre maestri di sci. Nelle scuole che esercitano esclusivamente l'insegnamento del fondo, il numero minimo è ridotto a due unità.
 - b) che la scuola abbia un regolamento e o statuto che disciplini, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione ed all'organizzazione delle scuole stesse;
 - c) che la direzione della scuola sia affidata ad un maestro con la qualifica di direttore, compreso nell'organico di cui alla lettera a), al quale è affidata la rappresentanza legale ad ogni effetto di legge e la responsabilità dell'attività del corpo docente sotto l'aspetto tecnico - didattico;
 - d) che la scuola abbia una denominazione tale da non creare confusione con quella di altre scuole eventualmente esistenti in zona;
 - e) che la scuola abbia sede in una cosiddetta stazione invernale, cioè in una località idonea all'esercizio dell'attività sciistica, dotata di impianti di trasporto a fune funzionanti, qualora sia previsto l'insegnamento delle discipline alpine, e dotata di piste di fondo, tracciate e mantenute in continuità, qualora sia previsto l'insegnamento della disciplina del fondo;
 - f) che la scuola disponga di una sede adeguata e regolarmente autorizzata dagli organi preposti all'esercizio dell'attività;
 - g) che la scuola persegua lo scopo di una migliore qualificazione ed organizzazione professionale;
 - h) che la scuola dimostri di avere un'adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell'insegnamento;
 - i) che la scuola assuma l'impegno a:
 - 2.1. prestare la propria opera nelle operazioni straordinarie di soccorso;
 - 2.2. collaborare con le autorità scolastiche per la più ampia diffusione della pratica delle discipline sciistiche nella scuola per agevolare la preparazione ,
 - 2.3. collaborare con gli enti locali, gli Enti pubblici e privati, gli operatori turistici del settore nella implementazione di opportune azioni promozionali ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni invernali della Regione.
 - l) che la scuola sia punto di riferimento territoriale, svolgendo un maggior raccordo organizzativo per la migliore fruizione della stazione sciistica, oltre che nel periodo invernale, anche nel periodo estivo, con attività sportive compatibili con l'ambiente montano circostante
 - m) che nella stazione invernale sede dell'istituenda scuola non siano autorizzate altre scuole di sci; in tal caso, l'autorizzazione all'apertura è concessa dall'assessore Regionale al Turismo ed ai Beni



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

- Culturali, previa verifica delle reali esigenze di qualificazione della stazione sciistica, sentito il collegio regionale dei maestri di sci.
3. Per il soddisfacimento delle condizioni di cui al precedente comma, l'assessore regionale al Turismo ed ai Beni Culturali, con il provvedimento con il quale autorizza l'apertura della scuola, può dettare le opportune prescrizioni.
4. La Giunta Regionale, qualora particolari esigenze di sviluppo turistico lo richiedano, può concedere, sentito il parere del collegio Regionale, il riconoscimento all'apertura di una scuola di sci anche in deroga al numero minimo dei suoi componenti, come stabilito alla lettera a) del comma 2, purché complessivamente i componenti non siano meno di tre, sussistano tutti i requisiti indicati al comma 2 e non esista già nella medesima località un'altra scuola di sci. Il riconoscimento è revocato nel caso in cui vengano a cessare le particolari esigenze per le quali il riconoscimento è stata richiesto .
5. La domanda per il rilascio del riconoscimento, di cui al presente articolo, deve essere presentata all'area di coordinamento Generale Turismo e Beni Culturali corredata di :
- a) elenco dei maestri di sci componenti stabilmente la scuola;
 - b) verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore;
 - c) atto costitutivo e statuto-regolamento della scuola, deliberato a norma dell'articolo 12;
 - d) indicazione della sede o delle sedi della scuola, nonché di eventuali recapiti e della denominazione della scuola.
6. Le scuole di sci riconosciute sono tenute a comunicare entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno alla Giunta regionale tutte le variazioni che interessano il corpo insegnante, gli statuti, la sede ed i recapiti.
7. La denominazione Scuola Italiana Sci può essere usata unicamente dagli organismi riconosciuti.
8. Il riconoscimento è revocato qualora vengano a mancare uno o più requisiti dal presente articolo, nel caso di ripetute infrazioni alle norme della presente legge, nel caso di mancata attuazione alle disposizioni previste nel provvedimento legislativo di autorizzazione ed, altresì, nel caso in cui, trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non abbia ancora iniziato la propria attività, oppure qualora non si dia attuazione alle disposizioni previste nel provvedimento legislativo di autorizzazione.
9. Al fine di favorire o meglio rispondere alle esigenze di cui al comma 2 lett. c) ed al comma 3 del presente articolo, è concessa la facoltà, alle scuole sci, previa formale richiesta di collaborazione temporanea e previa richiesta di nulla osta al competente Consiglio regionale dei maestri di sci, di avvalersi di maestri di sci di altre regioni, province autonome o Stati esteri, nei limiti della propria abilitazione e nel limite di tempo prestabilito ai fini dell'esercizio non stabile dell'attività di maestro di sci nella regione Campania. Tale temporaneo esercizio, sarà subordinato al sostenimento di un colloquio diretto ad accertare la conoscenza dell'ambiente montano e del territorio regionale campano. Inoltre, l'interessato, prima di poter esercitare la richiesta attività di collaborazione temporanea, dovrà munirsi di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.11
(Tariffe professionali)

1. Le tariffe da applicarsi per l'insegnamento dello sci devono essere contenute nei limiti delle tariffe annualmente determinate dal Collegio Regionale dei maestri di sci e dal medesimo comunicate alla Regione ed alle Provincie.
2. Possono essere fissate tariffe agevolate e particolari combinazioni per iniziative di carattere sociale e promozionale .
3. Le scuole di sci devono esporre nelle loro sedi, in modo ben visibile al pubblico, la tabella della tariffe applicate .



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.12
(Sanzioni disciplinari)

1. I maestri di sci, iscritti all'albo professionale, che si rendono colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, in altre parole delle norme di comportamento previste dalla presente legge e dalla legge 81 /91, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) censura;
- c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;
- d) radiazione.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal consiglio direttivo del collegio regionale a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale, entro trenta giorni dalla loro notifica. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento .

4. I provvedimenti adottati dal collegio regionale, eccetto quelli in materia disciplinare, e quelli adottati dal collegio nazionale sono definitivi e sono impugnabili dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa .



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.13
(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque, pur in possesso dell'abilitazione, di cui all'art. 5, esercita, nell'ambito del territorio della regione Campania, l'attività di maestro di sci senza essere iscritto all'albo di cui all'art. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €..... ad €
2. La violazione degli obblighi, previsti ai commi 5 e 7 dell'art. 9, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € ad €..... .
3. L'esercizio abusivo di scuola di sci ed in ogni caso l'apertura e l'esercizio di scuole di sci, comunque denominate, in difetto del riconoscimento di cui all'art. 12 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € ad € a carico di ciascuna persona che pratici l'attività di insegnamento dello sci nell'ambito dell'organizzazione abusiva.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dai Sindaci competenti per territorio, sentito il Consiglio direttivo del Collegio Regionale dei maestri di sci.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea
Art.14
(Vigilanza)

1. L'assessore regionale al Turismo e ai Beni Culturali vigila sull'attività del Collegio Regionale dei maestri di sci ed approva i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio, adottati dall'assemblea del Collegio.
2. L'Assessore regionale al Turismo ed ai Beni Culturali determina le modalità per l'espletamento della vigilanza sull'albo professionale, sul collegio regionale dei maestri di sci e sulle scuole di sci. Disciplina le modalità per la presentazione della domanda per l'iscrizione all'albo.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.15
(Disposizioni transitorie)

1. Tutti coloro che ai sensi della normativa nazionale vigente sono in possesso della licenza per l'insegnamento della professione di maestro di sci sono iscritti di diritto nell'albo professionale dei maestri di sci, di cui all'articolo 3 purché ne facciano domanda scritta, corredata della copia autenticata della predetta licenza, da presentare entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge all'Area Generale di Coordinamento dell'Assessorato Regionale al Turismo e ai Beni Culturali.
 2. I residenti in Regione Campania, che all'entrata in vigore della presente legge risultano iscritti ad elenchi regionali, avendo sostenuto corsi e relativi esami per maestro di sci, sono iscritti di diritto nell'albo professionale dei maestri di sci, di cui all'art. 3 purché ne facciano domanda scritta, allegando la documentazione autenticata predetta, da presentare entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge all'Assessore di cui sopra.
 3. I residenti in Regione Campania, che all'entrata in vigore della presente legge risultano in possesso della certificazione di idoneità tecnico pratica rilasciata dalla F.I.S.I. attestante di aver frequentato corsi di formazione e superato con esito favorevole i relativi esami organizzati dalla stessa F.I.S.I., sono iscritti di diritto nell'albo professionale dei maestri di sci, di cui all'art. 3 purché ne facciano domanda scritta, allegando la documentazione autenticata predetta, da presentare entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge all'Assessorato di cui sopra.
 4. Il Presidente della Giunta Regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge convoca la prima riunione dell'assemblea del Collegio Regionale dei maestri di sci con all'ordine del giorno: convalida delle iscrizioni all'Albo professionale della Regione Campania ed elezione del Consiglio Direttivo.
- Il componente del Consiglio Direttivo eletto più anziano di età convoca, entro sette giorni, il Consiglio con all'ordine del giorno: elezione del Presidente.
- Nelle more di dell'approvazione dell'apposito Regolamento il Consiglio ed il Presidente sono eletti, con scrutinio segreto, a maggioranza di voti ed in caso di parità è eletto il più anziano di età.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.16
(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio avente la seguente denominazione: "Ordinamento della professione di maestro di sci della Regione Campania". All'onere per l'anno stabilito in € si fa fronte mediante prelievo di pari importo dallo stanziamento del capitolo dello stato di previsione di spesa.
2. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno si fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio denominato: "Contributo per l'organizzazione ed il funzionamento di un corso di formazione professionale di maestri di sci nelle discipline alpine per numero venti aspiranti maestri". All'onere per l'anno.....stabilito in € si fa fronte mediante prelievo di pari importo dallo stanziamento del Capitolo dello stato di previsione della spesa.
3. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti saranno determinati dalle leggi annuali di bilancio.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.17
(Norme finali)

1. E' abrogata la legge regionale 16 novembre 1986 n.11, limitatamente alla disciplina dell'attività professionale turistica maestro di sci.
2. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Campania.